



COMUNE DI DIANO MARINA

Provincia di Imperia

“Riviera dei Fiori”

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 14 del 23/04/2024

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PEF ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024.

Nell'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di Aprile alle ore 18:00, nella SEDE COMUNALE, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Nome	Pre sente	Asse nte
ZA GARIBALDI CRISTIANO	X	
MANITTA BRUNO	X	
ZECCOLA VALENTINA	X	
FELTRIN BARBARA	X	
GRAMONDO GIANLUCA	X	
BREGOLIN FRANCESCO	X	
MESSICO SABRINA	X	
SPANDRE LUCA	X	
BRUNAZZI VERONICA	X	
BELLACICCO MARCELLO	X	
BORGHI ELISABETTA	X	
PARRELLA FRANCESCO	X	
CAVALLERI MICAELA	X	

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Assiste quale Segretario Generale la D.ssa Cristina BLOISE.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Francesco BREGOLIN nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Luca Spandre;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Imperia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19.05.2022 con la quale è stato validato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il quadriennio 2022-2025 in applicazione delle disposizioni

contenute nella deliberazione ARERA N.15/2022/R/Rif. nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.05.2023 con la quale è stata validata la revisione infra-periodo del Piano Economico Finanziario (PEF) per il quadriennio 2022-2025 in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA N.363/2021/R/Rif. nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e contestualmente si sono approvate le tariffe per l'anno 2023;

Vista la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 che ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2) e la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

Tenuto conto che nel territorio cui appartiene il Comune di Diano Marina non è operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 sono svolte dal Comune;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a Egea Ambiente S.r.l. in forza di contratto Rep. N.2298 del 31.12.2020, avente scadenza il 08.12.2024;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, il quale espone un costo complessivo di € 3.881.720,00, importo dal quale vengono detratti, ai sensi del comma 1.4 della Det.2/DRif/2021 ARERA, Euro 37.793,00 per la parte variabile ed Euro 20.282,00 per la parte fissa ed aggiunti i costi relativi alle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani per Euro 144.935,00 e così per un totale di Euro 3.968.580,00;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la determina di validazione del PEF da parte del Segretario Comunale (All.1);
- b) la relazione di accompagnamento del gestore Egea Ambiente Srl che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (All.2);
- c) la relazione economica (tool di calcolo) del gestore Egea Ambiente Srl (All.3);
- d) la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, che Egea S.p.A., attuale gestore del servizio, ha predisposto e trasmesso a questo Ente con nota prot. 8745 del 10/04/2024, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi (c.d. PEF grezzo) e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (All.4);
- e) la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, di cui alla delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif, che il Legale rappresentante del Comune di Diano Marina ha predisposto, attestante la veridicità dei dati trasmessi ai fini tariffari (PEF comprendente i dati dell'Ente) (All.5);
- f) La relazione di accompagnamento al PEF da parte del Comune di Diano Marina (All.6);
- g) La relazione di validazione del PEF da parte del Comune di Diano Marina (All.7);
- h) Relazione economica (tool di calcolo) riguardante il PEF derivante dall'unione dei dati relativi a quelli del gestore e quelli dell'Ente (All.8);
- i) Prospetto tariffe TARI 2024 (All.9);
- j) Parere del Revisore (All.10);

Visto l'articolo 1.2 della Deliberazione 57/2020 dove prevede che *“Laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli”*;

Ritenuto che la verifica della congruenza dei dati e degli elementi comunicati all'interno dei Piani Finanziari “grezzi” rientri tra le competenze del Segretario Comunale e che sia da ritenere assegnata a questi la funzione tecnica di validazione stante gli adeguati profili di terzietà rispetto ai gestori del servizio;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dal Segretario Comunale come da provvedimento n. 376 del 16/04/2024;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20.07.2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 9 del citato Regolamento Comunale il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*;

Considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2024 del Comune di Diano Marina, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate *“Linee Guida”*, ammonta ad €cent 37,00/kg.;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”*;

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€ 3.881.720,00 -
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€ 2.118,53 -

Entrate da recupero evasione tributaria	€ 55.956,24 -
Entrate da procedure sanzionatorie	€ 0,00 -
Altre partite stabilite dall'ETC	€ 0,00 -
Totale	€ 3.823.645,23

importo al quale devono essere aggiunti i costi per le attività esterne per euro 144.935,00 e così per un totale di euro 3.968.580,23, da coprire con il gettito della TARI;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 26 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Rimarcato che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuti;

Preso atto che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato 9 succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

65,43 % a carico delle utenze domestiche;

34,57 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

- che nell'anno 2024 (fino a diversa disciplina di ARERA – art. 57-bis D.L. 124/2019) l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e al netto della quota di gettito del recupero dell'evasione tributaria, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato 9 della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

Ritenuto che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4 del MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

1. del tasso di inflazione programmata;
2. del miglioramento della produttività;
3. del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
4. delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2024, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2023, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, determinato come segue:

tasso di inflazione programmata:	2,70% -
coefficiente recupero della produttività:	0,31% +
coefficiente QL	0,00% +
coefficiente PG	0,00% +
coefficiente C116	0,00% +
coefficiente CRI	7,00% =

Limite massimo di variazione annuale 9,39%

Crescita media entrate applicata 8,85%

Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF;

Visto il Riepilogo del ruolo Tari 2024 (ALL. 9), comprendente i coefficienti KA, KB, KC, KD, le Tariffe Fisse, le Tariffe variabili e le tariffe totali suddivise per categoria;

Visto il Piano Economico Finanziario dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2024 di € 3.881.720,00 (IVA inclusa), così ripartiti:

COSTI FISSI € 1.531.760,00,
COSTI VARIABILI € 2.349.960,00;

Dato atto che a tali costi devono essere aggiunti euro 144.935,00 (IVA inclusa) inerenti alle attività esterne al ciclo integrato RU (di cui euro 9.963,00 relativi a derattizzazione; € 30.000,00 pulizia bagni pubblici; € 104.972,00 Gestione del verde pubblico, manutenzione delle fontane, pulizia e manutenzione delle caditoie stradali), dando altresì atto che le attività esterne sono tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare:

- raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;

- derattizzazione;
- disinfestazione zanzare;
- spazzamento e sgombero della neve;
- pulizia e manutenzione caditoie stradali;
- spargimento di sale antighiaccio;
- cancellazione scritte vandaliche;
- defissione di manifesti abusivi;
- gestione dei servizi igienici pubblici;
- gestione del verde pubblico;
- manutenzione delle fontane;

Considerato che nel piano finanziario sono individuati i criteri per la TARI anno 2024:

- la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;
- la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;
- la determinazione della misura dei coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999;

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione in percentuale dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri:
70,56 % quota fissa a carico delle utenze domestiche e 29,44% quota fissa a carico delle utenze non domestiche;
61,76 % quota variabile a carico delle utenze domestiche e 38,24 % quota variabile a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto, altresì, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Comunale del tributo di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

prima rata: entro il 28 giugno 2024

seconda rata: entro il 30 agosto 2024

terza rata: entro il 31 ottobre 2024

quarta rata: entro il 31 dicembre 2024

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 dicembre 2024;

Vista la delibera ARERA n. 386/2023/R/rif. che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L.60/2022) pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno.

Trattasi di contributi quantificati da ARERA a livello nazionale che devono essere inseriti negli avvisi di pagamento e riversati alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), ma che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie e quindi non incidono sulla quantificazione del PEF e delle tariffe;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000, rispettivamente:

- del responsabile del settore Dott.ssa Lorella Iacono “parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, dichiarando altresì che, in relazione all'art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.”;
- del responsabile del settore Rag. Sabrina Ardissonne “parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, dichiarando altresì che, in relazione all'art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.”;

Udito l'intervento del Consigliere Francesco Parrella, nonché la replica dell'Assessore Luca Spandre, come da registrazione video pubblicata sul sito istituzionale del Comune;

Udita l'ulteriore replica del Consigliere Francesco Parrella con contestuale **DICHIARAZIONE DI VOTO** contraria del suo gruppo consiliare, come da registrazione video pubblicata sul sito istituzionale del Comune;

Udita, altresì, la **DICHIARAZIONE DI VOTO** del Consigliere Marcello Bellacicco che annuncia il voto contrario del suo gruppo consiliare, come da registrazione video pubblicata sul sito istituzionale del Comune;

Nessun altro Consigliere chiede di intervenire, quindi il Presidente pone in votazione, **per alzata di mano**, il presente punto all'ordine del giorno, con le seguenti risultanze finali:

Presenti n. 13 Consiglieri;

Votanti n. 13 Consiglieri;

Favorevoli n. 09 Consiglieri;

Astenuti n. 00 Consiglieri;

Contrari n. 04 Consiglieri: Marcello Bellacicco, Elisabetta Borghi, Francesco Parrella e Micaela Cavalleri;

In conformità,

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;
- di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato 9 della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- di definire che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del fabbisogno standard del Comune di Diano Marina ammonta ad €cent 37,00/Kg.;
- di dare conferma, come per gli anni precedenti, della suddivisione per le utenze domestiche non residenti, assumendosi come numero degli occupanti quello di una unità ogni 50 mq. fino a 150 mq. e che oltre tale superficie si considerano sempre gli occupanti in numero di 4;
- di dare atto che il Piano Economico Finanziario dell'anno 2024 è pari a €. 3.881.720,00 a cui deve essere sommato il valore di € 144.935,00 relativo alle c.d. attività esterne e così per un totale di € 4.026.655,00;
- di definire le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 di ARERA pari a € 58.075,00;
- di stabilire per l'anno 2024 i coefficienti e le tariffe per la TARI come da prospetti allegati;
- di quantificare in € 3.968.580,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario allegato;
- di approvare, per l'annualità 2024, la scadenza e il numero delle rate di versamento della
prima rata: entro il 28 giugno 2024
seconda rata: entro il 30 agosto 2024
terza rata: entro il 31 ottobre 2024
quarta rata: entro il 31 dicembre 2024
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 dicembre 2024;
- di dare atto che il parere dell'organo di revisione (prot.n.9234/2024), emesso ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b punto 7 e comma 1 bis del D.lgs 267 del 18/08/2000, forma parte integrante e sostanziale del provvedimento deliberativo (All.10);
- di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota del 5%, deliberata dalla provincia ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;
- di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;
- di delegare la Responsabile del settore 4°, D.ssa Lorella Iacono, a provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- di trasmettere, ai sensi dell'art.7.6 della Delib. N. 363/2021/R/rif, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2024, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla richiesta del Presidente, pone in votazione, **per alzata di mano**, l'immediata esecutività del presente deliberato con le seguenti risultanze finali:

Presenti n. 13 Consiglieri;
Votanti n. 13 Consiglieri;
Favorevoli n. 09 Consiglieri;
Astenuti n. 00 Consiglieri;
Contrari n. 04 Consiglieri: Marcello Bellacicco, Elisabetta Borghi, Francesco Parrella e Micaela Cavalleri;

In conformità,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, atteso l'interesse pubblico meglio dettagliato in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Francesco BREGOLIN

(atto sottoscritto digitalmente)

IL Segretario Generale
D.ssa Cristina BLOISE